2026/1812

20.7.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1812 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2026

recante 358esima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ([1]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.

(2) L'8 luglio 2026 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso, in conformità delle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015), di modificare una voce del proprio elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano le misure restrittive.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2026

Per la Commissione
A nome della presidente

Direttore generale
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali

([1]) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/881/oj.

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, elenco "Persone fisiche", alla voce seguente il testo dei dati identificativi è così modificato:

"Hamidah Nabagala (nome nella grafia originale: لاناجاباد ةديمح) (alias incerti: a) Nabaggala, b) Nabaggaka, c) Hamida, d) Hamidah). Data di nascita: 9.3.1996. Luogo di nascita: Uganda Cittadinanza: ugandese N. passaporto: A00044599 (numero ugandese, scadenza 19.3.2029). Repubblica democratica del Congo Altre informazioni: a) opera da mediatrice nei canali di finanziamento dell'ISIL in Africa centrale; è stata accusata di aver finanziato un attentato dinamitardo nella capitale ugandese Kampala nel 2021; ha tentato di esercitare coercizione sui suoi tre figli in Uganda per inviarli in campi dell'ISIL nella Repubblica democratica del Congo. b) Genere: femminile. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 30.3.2026."

è sostituito da:

"Hamida Nabaggala (nome nella grafia originale: ةميدح نابا جالا) (alias incerti: a) Nabaggala, b) Nabaggaka, c) Hamida, d) Hamidah). Data di nascita: 23.2.1989. Luogo di nascita: Uganda Cittadinanza: ugandese Numero di identificazione nazionale: CF89095102DDAE (scaduto il 27.3.2025). Indirizzo: Repubblica democratica del Congo. Altre informazioni: a) opera da mediatrice nei canali di finanziamento dell'ISIL in Africa centrale; è stata accusata di aver finanziato un attentato dinamitardo nella capitale ugandese Kampala nel 2021; ha tentato di esercitare coercizione sui suoi tre figli in Uganda per inviarli in campi dell'ISIL nella Repubblica democratica del Congo. b) Genere: femminile. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 30.3.2026.".